

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO

**“BANCA CARIM SPA – Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Variabile Euribor 6 mesi + 485 bps
2015/2020”**

DI NOMINALI EURO 15 MILIONI

Ex Art. 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Codice ISIN IT0005094807

Art. 1 – Importo e taglio delle Obbligazioni

Il prestito obbligazionario “BANCA CARIM SPA – Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Variabile Euribor 6 mesi + 485 bps 2015/2020” (nel seguito il “**Prestito Obbligazionario**”) è emesso da BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. (nel seguito anche “l’**Emittente**”) per un importo di nominali euro 15.000.000,00 ed è costituito da n. 150 obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 100.000,00 cadauna e multipli di euro 100.000,00 (nel seguito le “**Obbligazioni**”).

Ai sensi dell’Articolo 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, l’offerta del presente Prestito Obbligazionario viene effettuata in condizione di esenzione agli obblighi relativi all’Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita contenuti nel Capo I del Titolo II della parte IV del T.U.F. (Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria).

Art. 2 – Dematerializzazione ed accentramento

Alla data dell’emissione, l’Emittente procederà all’accentramento del Prestito Obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato.

Art. 3 – Prezzo e data di emissione

Le Obbligazioni sono emesse in data 25/03/2015 al prezzo di 100,00 (ossia al **100% del Valore Nominale**) quindi al prezzo unitario di euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni Obbligazione di nominali euro 100.000,00 (centomila,00).

Art. 4 – Durata e godimento

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di **5 (cinque) anni**, a partire dal 25/03/2015 e sarà rimborsato in un’unica soluzione il **25/03/2020** (la “Data di Scadenza”) al **100,00%** del valore nominale. Le Obbligazioni hanno godimento dal 25/03/2015 (la “Data di Godimento”).

Art. 5 – Interessi

Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse variabile che prevede la corresponsione di cedole variabili.

Più precisamente i portatori delle Obbligazioni hanno diritto al pagamento posticipato di cedole ad un tasso nominale annuo lordo calcolato sulla base del Parametro di Indicizzazione, rilevato alla Data di Determinazione, maggiorato di uno *spread* costante, espresso in punti percentuali. Il risultato ottenuto sarà arrotondato allo 0,05 inferiore.

Il calcolo delle cedole a tasso variabile verrà effettuato secondo la seguente formula: $I = C \times (PI/n)$ dove I=Interessi, C= valore Nominale, PI= parametro di Indicizzazione maggiorato dello *spread*, n= periodicità delle cedole. Gli interessi sono pagabili ogni sei mesi, i giorni 25 marzo e 25 settembre di ogni anno. Le cedole saranno pagabili semestralmente in via posticipata secondo la convenzione Act/Act (Actual – Actual) ed il calendario “TARGET”. Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema “TARGET” è operativo.

Il rateo e le cedole sono calcolate secondo la convenzione Act/Act (Actual – Actual). L’Emittente svolge la

funzione di Agente per il Calcolo.

Il tasso della prima cedola semestrale è pari a 2,425% (4,85% su base annua).

Art. 6 – Frequenza cedole

Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza **semestrale** il **25 marzo** ed il **25 settembre** di ogni anno, ad iniziare dalla prima cedola il 25/09/2015, ed aver termine il 25/03/2020.

Art. 7 – Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione utilizzato per la determinazione delle Cedole a Tasso Variabile è il ***Tasso Euribor a 6 mesi***.

Il *Tasso Euribor* è il tasso lettera sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) calcolato secondo la convenzione act/360 e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario nonché sul sito www.euribor.org.

Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il *Tasso Euribor* di riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile successivo alla data di rilevazione se tale giorno appartiene allo stesso mese, in caso contrario la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile precedente la data di rilevazione originaria (convenzione *Modified Following*).

In caso di indisponibilità per cinque giorni consecutivi del valore del *Tasso Euribor* di riferimento, la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile precedente la data di rilevazione originaria.

Art. 8 – Spread

Per la determinazione delle Cedole a Tasso Variabile, il Parametro di Indicizzazione sarà maggiorato di uno ***Spread* pari a 485 punti base (4,85%)**.

Art. 9 – Data di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione ***Tasso Euribor a 6 mesi*** sarà rilevato il 2° giorno lavorativo precedente la data di godimento delle Cedole.

Art. 10 – Convenzione per il calcolo e calendario

Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione ACT/ACT ed il calendario "TARGET".

Art. 11 – Clausola di subordinazione

Le Obbligazioni sono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013, "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II, Capitolo I.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito e gli interessi relativi alle Obbligazioni di tipo Tier II saranno rimborsati solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati e saranno soddisfatti pari passu con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso le Obbligazioni Subordinate di tipo Tier II saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale di Classe I o Tier I dell'Emittente.

È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

La durata dell'Obbligazione Tier II – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), Art. 63, lettera g) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") – deve essere pari o superiore a 5 anni.

L'Obbligazione oggetto del presente Regolamento ha durata pari a 5 anni.

Art. 12 – Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza (il 25/03/2020), al prezzo percentuale di **100,00** sul loro Valore Nominale, e quindi Euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni Obbligazione di nominali Euro 100.000,00 (centomila/00). Alla Data di Scadenza le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 13 – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni, avranno luogo esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema "TARGET" è operativo.

Art. 14 – Agente per il calcolo

L'Emittente opererà quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Art. 15 – Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui le cedole sono divenute pagabili.

Art. 16 – Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 ed al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 26,00%.

A decorrere dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie Generale n. 95, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, “le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura del 26 per cento”. Pertanto dal 1° luglio 2014 gli interessi maturati o eventuali plusvalenze saranno soggetti a tassazione con la nuova aliquota del 26%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

Art. 17 – Assenza di Quotazione

Le Obbligazioni non saranno rese oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati, né presso Sistemi Multilaterali di Negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) ovvero presso Sistemi Organizzati di Negoziazione (Organized Trading Facility – OTF).

Non è previsto il riacquisto da parte dell'Emittente di qualunque quantitativo di Obbligazioni su richiesta dell'investitore.

Art. 18 – Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi, né dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 19 – Varie

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il Prestito Obbligazionario e le Obbligazioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, con le obbligazioni o con il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rimini ovvero, e solo laddove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e presso le sue filiali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge.

Il presente regolamento è composto da n° 3 (tre) pagine.